

Rettifiche atti di registro, l'avviso non è illecito

Rettifiche di autoliquidazione con gli avvisi bonari senza la firma del superiore non sono illecite. La procedura non reca pregiudizio ai contribuenti e all'amministrazione. È questa la conclusione a cui giunge la corte di appello di Bologna, sezione lavoro, sentenza 914/2016, confermando la condanna anche in secondo grado dell'Agenzia delle entrate che aveva proceduto disciplinarmente nei confronti di un suo dipendente.

Sia il tribunale di Ferrara, sia la corte di appello di Bologna dunque hanno respinto la tesi dell'Agenzia delle entrate che muovendo da una procedura di audit interno aveva riscontrato un illecito disciplinare, sanzionandolo con una multa pari a due ore di retribuzione, per violazione della diligente collaborazione nell'osservanza delle norme contrattuali e delle disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Agenzia nei confronti del dipendente. Al funzionario l'audit aveva contestato di aver emesso 45 avvisi di liquidazione sprovvisti della sottoscrizione del superiore competente e di 13 atti impositivi firmati dal dipendente in carenza di delega. Per l'Agenzia gli atti dovevano essere emessi secondo la procedura propria dell'atto impositivo mentre il dipendente aveva percorso la strada dell'avviso bonario di efficacia meramente endoprocedimentale.

Già in primo grado il Tribunale di Ferrara aveva cassato la posizione dell'Agenzia condannandola a pagare anche le spese processuali e «stigmatizzando» si legge nella sentenza, «in quest'ultimo ambito, l'immotivato e irragionevole rifiuto dell'amministrazione in sede conciliativa alla derubricazione della sanzione irrogata in semplice richiamo verbale». L'Agenzia ha presentato appello. Per i giudici della corte di appello nell'analisi del merito delle condotte contestate va «senza'altro condivisa e recepita la motivazione, nel senso dell'insussistenza degli illeciti disciplinari contestati, espressa dal primo giudice». La corte, infatti, riconosce che «presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Ferrara era invalsa la prassi dell'inoltro di avvisi bonari e informali di rettifica dell'autoliquidazione degli atti operata dai contribuenti e dai notai roganti che, ove spontaneamente ottemperati, si traducevano nella definizione del piano della liquidazione e,

in difetto, nell'emissione dei prescritti formali avvisi di liquidazione, senza che mai alle comunicazioni informali seguisse, omissis, l'iscrizione a ruolo dei maggiori importi ritenuti dovuti dall'Agenzia» senza che mai, la serie procedimentale informale, osservano i giudici «potesse recare potenziale pregiudizio ai contribuenti e, per riflesso, all'amministrazione». Per i giudici, la prassi era avallata anche dai superiori del dipendente bacchettato. A prova di ciò i giudici, infatti, scrivono: «per l'oggettivo riscontro costituito dal fatto che, se i superiori per anni, come avvenuto, hanno ricevuto a terminale un numero di rettifiche delle liquidazioni manifestamente superiore a quello degli avvisi di liquidazione sottoposti alla firma ed emessi, soltanto, l'ammissione, mancante da parte dell'amministrazione, di una diffusa crassa negligenza nell'espletamento dei compiti di vigilanza connessi ai ruoli gerarchici (di ben altro rilievo disciplinare) potrebbe smentire l'assunto della condiscendenza e condivisione da parte dei superiori della prassi instaurata». E non solo i giudici osservano che è la prassi stessa dell'Agenzia delle entrate ad avallare il comportamento del dipendente. Con la risoluzione 110/2010 infatti è la stessa amministrazione a riconoscere «insussistenza di potenziali pregiudizi nelle comunicazioni (avvisi bonari) di rilievo endoprocedimentale volte a sollecitare la collaborazione tra ufficio finanziario e contribuente in fase di liquidazione dei crediti erariali». E anche in questo caso dunque i giudici hanno respinto l'appello e hanno condannato l'agenzia. Da un lato Vincenzo Patricelli, segretario Flp, commenta la vicenda osservando che «questi sono gli effetti perversi di controlli audit svolti in maniera non corretta. Certo è che in questa vicenda viene fuori il mancato funzionamento della catena di comando dell'Agenzia. Infatti, pur essendo la vicenda ampiamente nota da tempo a tutti i livelli, nè il direttore regionale, nè il capo del personale nè tanto meno il direttore dell'Agenzia hanno bloccato il provvedimento. Complessivamente l'Agenzia ha dovuto pagare ben oltre 10 mila euro di spese». Mentre dall'Agenzia delle entrate fanno sapere di aver tentato di perfezionare l'accordo con la parte riguardo alla liquidazione delle spese processuali. È stato anche chiesto un rinvio dell'udienza, richiesta rigettata dal Giudice di secondo grado, il quale tuttavia ha ridotto in misura significativa l'importo da corrispondere per le spese processuali. Al di là dei passaggi procedurali, nel tempo è emersa chiaramente la volontà dell'Amministrazione di porre fine a una controversia che ha generato, molto clamore, a danno di tutte le parti coinvolte.

Cristina Bartelli

